



ALLEGATO B

Nota metodologica concernente l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 180, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2020

Premessa.

L'articolo 180, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha previsto per l'anno 2020 l'istituzione di un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per il ristoro parziale dei comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011, e del contributo di soggiorno applicato dal comune di Roma, di cui all'articolo 14, comma 16 – lett. e), del D.L. n. 78/2010. Il riparto del fondo in esame ha la finalità di compensare parzialmente gli effetti negativi conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Per il riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali, di cui la presente nota costituisce parte integrante.

Riparto del fondo.

Per il riparto del fondo si è proceduto in primo luogo al monitoraggio degli enti che hanno istituito i tributi indicati in premessa.

L'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011 prevede la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni, nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori, ovvero gli enti nel cui territorio insistono isole minori, in alternativa all'imposta di soggiorno possono istituire il contributo di sbarco. Inoltre, rientra nel riparto del fondo il comune di Roma che ha istituito il contributo di soggiorno, previsto dall'articolo 14, comma 16 – lett. e), del D.L. n. 78/2010.

Non sono invece considerati dal riparto, secondo quanto previsto dall'articolo 180 di cui si dà attuazione, i comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano; in base alla facoltà di cui all'articolo 73, comma 1, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige

la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto con legge n. 9/2012 l'imposta comunale di soggiorno mentre la Provincia autonoma di Trento ha istituito con l'articolo 16-bis della legge n. 8/2002 un'imposta provinciale di soggiorno, tributi non indicati dal predetto articolo 180.

Il monitoraggio degli enti coinvolti è stato effettuato considerando l'elenco del Dipartimento delle Finanze relativo agli enti che hanno inviato la delibera di istituzione del tributo, integrato con i comuni non inclusi nel predetto elenco ma per i quali è stata verificata la riscossione dei tributi in esame ovvero risulta acquisita l'informazione dell'istituzione del tributo dall'anno 2020. Tale attività di monitoraggio è stata effettuata in accordo con ANCI-IFEL.

Secondo quanto previsto dallo schema di decreto in esame, in questa sede si procede al **riparto del 90% del fondo** di cui all'articolo 180 del D.L. n. 34/2020. Il restante 10% sarà ripartito successivamente dando **priorità a eventuali rettifiche dei dati** considerati nel riparto.

A tal fine si evidenzia che il **riparto è effettuato in proporzione al gettito** di ciascun ente estratto dalla banca dati SIOPE – codice 1.01.01.41.001 "imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione". I dati si riferiscono all'anno 2019, ovvero in mancanza sono stati utilizzati quelli riguardanti l'anno 2018.

Con riferimento ai comuni per i quali non risultano nella banca dati SIOPE dati di gettito relativi agli anni 2018 e 2019, ivi compresi gli enti che hanno istituito il tributo a decorrere dall'anno 2020, sono stati utilizzati dati previsionali per il corrente anno ovvero altri elementi informativi acquisiti per il tramite di ANCI-IFEL.

Per i comuni che invece applicano il contributo di sbarco ovvero il contributo di soggiorno, in relazione ai quali nella banca dati SIOPE il gettito è incluso nella voce residuale 1.01.01.99.001 "Altre imposte, tasse e proventi assimilati riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione" sono stati utilizzati dati e informazioni di gettito forniti dagli enti interessati e acquisiti sempre per il tramite di ANCI-IFEL. Qualora sia stato verificato che il gettito riferito al contributo di sbarco è inserito nella voce Imposta di soggiorno, si prende in considerazione il gettito di tale voce.

Gli importi così determinati, nella misura complessiva di 90 milioni di euro, sono indicati nell'allegato A al presente decreto. Nel caso di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte di un'unione dei comuni l'assegnazione è effettuata al comune dell'unione con maggior numero di abitanti con obbligo da parte di quest'ultimo di riversare all'unione le somme ricevute entro 5 giorni dalla ricezione. Tali comuni sono specificamente indicati nell'allegato A.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi come specificati nell'allegato A, sono erogati per il tramite delle Regioni.